

**Regione Umbria – L.R. n. 15 del 6 novembre 2017. - Art. 3.**

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).**

(...)

**Art. 3** *Modificazioni ed integrazioni all'articolo 2.*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 2/2005, dopo la parola: "dirigenza" sono aggiunte le seguenti: "garantendo forme di raccordo operativo, nel rispetto delle reciproche competenze".
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 2/2005, prima delle parole: "valorizzazione delle risorse umane" sono inserite le seguenti: "benessere organizzativo e".
3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 2/2005, il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ";".
4. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 2/2005, sono aggiunte le seguenti:  
"g-bis) valorizzazione del merito, sulla base dell'esito del processo di valutazione, con particolare riferimento al conferimento degli incarichi e all'applicazione del principio della rotazione degli stessi, nel rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);  
g-ter) realizzazione dell'accountability, quale principio di responsabilità, applicabile a tutti i livelli organizzativi, che renda chiare ed evidenti le relazioni esistenti tra le scelte effettuate e le decisioni prese, le attività realizzate e i parametri di controllo e verifica, favorendo forme di partecipazione e collaborazione dei cittadini per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e delle attività erogate."
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 2/2005, sono aggiunti i seguenti:  
"1-bis. La Regione attiva strumenti finalizzati a realizzare il miglioramento del benessere organizzativo e tiene conto dei relativi esiti nella valutazione dei dirigenti.  
1-ter. Al fine di dare applicazione concreta all'accountability, la Regione adotta, in particolare, i bilanci di mandato, di genere, sociale ed ambientale ed utilizza tutti gli strumenti tecnologici che favoriscono la conoscenza e la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi dell'attività amministrativa."

(...)